

# Repubblica Italiana

## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### *Alta Formazione Artistica e Musicale*

## **ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO**

VIA DEI MACERI, 2 – 61029 URBINO (PU)

Tel. 0722320287, Fax 07224868

c.f. 82004850416

Prot. n. 2595 /2.1.2.  
Urbino, 27.09.2010

### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, in particolare gli artt. 3,4,8;

VISTO lo statuto dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, approvato con Decreto Dirigenziale n.367 del 12 novembre 2004, Direzione generale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica-MIUR;

VISTA la CM n. 3678 del 21.05.2007;

SENTITO il Consiglio Accademico nella seduta del 16 settembre 2010;

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo del Consiglio Accademico per il triennio 2010/2013;

### **DECRETA**

le elezioni del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di URBINO sono regolamentate dagli articoli seguenti:

#### ***ART.1***

##### ***Finalità***

Il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Urbino è composto da 9 membri compresi il Direttore e due studenti. La tornata elettorale ha lo scopo di identificare 6 membri effettivi. Non sono previsti membri supplenti.

Il Consiglio Accademico, eletto secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica stabilite nello Statuto e nei Regolamenti in esso previsti.

#### ***ART.2***

##### ***Elezioni dei rappresentanti***

Le elezioni per i rappresentanti del Consiglio Accademico, valide per il triennio 2010/2013, sono indette per il giorno **28 ottobre 2010** dalle ore **9,00 alle ore 17,00** e si svolgono con le modalità stabilite nei successivi articoli.

### **ART.3**

#### ***Elettorato attivo***

Ai sensi del DPR 28 febbraio 2003 n. 132 l'elettorato attivo per l'Elezione del Consiglio Accademico spetta:

- a) ai docenti di I<sup>^</sup> e II<sup>^</sup> fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) ai supplenti annuali con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'attività didattica.

La direzione amministrativa dell'Accademia provvederà entro il 16 ottobre 2010 a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto da affiggere all'albo dell'Accademia.

Eventuali omissioni ovvero indebite inclusioni saranno segnalate al Direttore fino a 3 giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni elettorali. Il Direttore provvede, unitamente con l'Amministrazione, alle modifiche e/o alle integrazioni rese necessarie.

### **ART.4**

#### ***Elettorato passivo***

L'elettorato passivo, ai fini dell'elezione di cui al presente regolamento, è attribuito ai docenti di I<sup>^</sup> e II<sup>^</sup> fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Accademia che abbiano un'anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno 5 anni.

Il possesso del requisito di ammissibilità è attestato, d'ufficio, dall'Amministrazione dell'Accademia. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso del requisito di eleggibilità, il Direttore lo esclude dalla competizione con decreto motivato.

Gli aspiranti presentano la propria candidatura, singolarmente a mezzo raccomandata ovvero di persona, presso l'Ufficio Protocollo dell'Accademia entro le ore 13,00 del giorno **23 ottobre 2010**.

I requisiti di ammissibilità delle candidature possono essere attestati con autocertificazione.

Le candidature e il programma del candidato sono affissi all'albo dell'Accademia e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

### **ART.5**

#### ***Commissione elettorale e seggio***

Il Collegio dei Professori provvede dieci gironi prima dell'inizio delle operazioni di voto, all'indicazione dei docenti componenti la Commissione e il seggio elettorale.

Per ognuno dei due organi il Collegio dei Professori individua tre docenti.

La Commissione Elettorale sovrintende allo svolgimento delle operazioni di cui al presente regolamento. Il seggio elettorale è costituito per gli adempimenti di cui all'art.7.

Il Direttore, raccolta l'indicazione dell'assemblea, provvede ad immediata nomina con proprio decreto. I componenti della Commissione elettorale e del seggio elettorale non possono essere, contemporaneamente, candidati al Consiglio Accademico.

La Commissione elettorale può essere coadiuvata, per i propri adempimenti materiali, da personale di segreteria.

### **ART.6**

#### ***Schede elettorali e materiale vario***

Le schede elettorali, i verbali, i tabulati degli aventi diritto al voto e tutte le scritturazioni sono predisposte dalla Commissione elettorale. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione della sede e devono essere apposti il timbro dell'Accademia e la firma del Presidente della commissione elettorale.

**ART.7**  
**Operazioni di voto**

Nei giorni nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità con un documento di riconoscimento provvisto di fotografia e apposto la propria firma nel tabulato degli aventi diritto al voto a fianco del proprio nominativo, ritira da un componente del seggio la scheda elettorale ed esprime fino a un massimo di **tre voti di preferenza**.

Chiusa la scheda, il votante riconsegna la stessa al presidente il quale provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Il voto è individuale e segreto. Il voto deve essere espresso contrassegnando il nome del candidato prescelto. Sono nulle le schede che presentino l'indicazione di più di tre nominativi, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle sulle quali è stato apposto un qualsiasi segno di riconoscimento, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel seggio elettorale, il Presidente del Seggio elettorale dichiara chiusa la votazione e procede ai seguenti adempimenti:

- A) Le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
- B) Viene verificato, in base ai tabulati degli aventi diritto al voto, il numero degli elettori che hanno votato. Questo deve corrispondere al numero delle schede presenti nelle urne;
- C) Si procede quindi allo scrutinio delle schede votate. Nel caso il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni di scrutinio nello stesso giorno, il presidente del seggio sospende i lavori, riprendendoli al mattino successivo. Le schede da scrutinare e quelle scrutinate, così come i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni, vengono conservate, in plichi sigillati, dall'Amministrazione. Al termine dello spoglio, il presidente del Seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate coincide con il numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero di voti riportato da ciascun candidato. Tutto il materiale elettorale, le schede validamente votate, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate, nonché il verbale dei lavori viene inserito in un plico e sigillato.

**ART.8**  
**Criteria per l'individuazione degli eletti**

Le elezioni di cui al presente regolamento sono valide, se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Risultano eletti i sei candidati di prima e seconda fascia che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, fermo restando che, in base alla circolare MUR prot. 3628 del 21.05.2007, possono far parte del Consiglio Accademico, proporzionalmente, fino ad un massimo di due docenti di seconda fascia. A parità di preferenze risulta eletto il candidato con anzianità di servizio maggiore; in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.

**ART.9**  
**Formazione delle graduatorie finali**  
**Proclamazione degli eletti**

La Commissione elettorale effettua le operazioni di cui all'art.5 e formula la graduatoria finale.

La Commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede annullate ovvero contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

Decide inoltre sui ricorsi di cui all'art.10.

Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la commissione proclama gli eletti.  
Entro 15 giorni dalla proclamazione, con decreto del Direttore le rappresentanze entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni e vengono convocate per l'insediamento formale.

***ART.10***  
***Ricorsi***

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione all'albo dei risultati elettorali senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte di soggetti interessati, la proclamazione degli eletti si intende confermata.

***ART.11***  
***Decadenza***

In caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nella graduatoria dei votati.  
In assenza di altri candidati votati ovvero eletti, si procede a nuove elezioni.

IL DIRETTORE  
Prof. Umberto Palestini